



Corso J.F. Kennedy, 5F - 12100 Cuneo

Tel 329 6394261

assdowncn@libero.it

C.F. 96047830045

IBAN IT 93 W 03111 10200 000000013483

Assemblea straordinaria dei soci 2/6/2019

Verbale

Essendo andata deserta in prima convocazione l'assemblea fissata per il 1/6/2019 alle ore 23.59 presso la sede in C.so Kennedy 5/F a Cuneo, i soci dell'Associazione si sono riuniti in seconda convocazione il 2 Giugno 2019 alle ore 14.30 a Cuneo presso il complesso residenziale "La Via" - Via del Mulino 47 con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo 2018
2. Bilancio preventivo 2019
3. Approvazione delle modifiche allo Statuto in ottemperanza alla Riforma del 3.o Settore
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti all'Assemblea 66 soci, di cui 35 presenti e 31 per delega.

Vengono chiamati, a presiedere la riunione la socia Pessina Gabriella e come segretario il socio Selleri Andrea, con l'approvazione unanime dell'assemblea.

Viene data la parola al presidente Valter Dorati che chiarisce che la riunione è da intendersi straordinaria, come da convocazione, per l'approvazione delle modifiche allo Statuto, modifiche dovute per legge.

Bilancio consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019

I primi due punti all'ordine del giorno vengono trattati congiuntamente.

Le persone associate sono attualmente 119, la maggioranza genitori, chiamati soci ordinari che hanno diritto di voto, e altri che sono iscritti come soci aggregati, e partecipano all'Assemblea ma senza diritto di voto. Questo cambierà con il nuovo Statuto. I soci aventi diritto di voto sono 98, e 67 sono le persone con Sindrome di Down, di cui 58 che partecipano alle attività associative.

Le attività svolte nel 2018 sono state tante ed hanno coinvolto un po' tutti. C'è un aspetto che è molto significativo dell'importanza di partecipare all'associazione: ed è il fatto che gli interventi sui soggetti Down e sulle loro famiglie sono importantissime fin dal momento della nascita, al fine di un buono sviluppo sotto tutti gli aspetti.

Lavorando nell'ambito degli inserimenti lavorativi si è visto quanta importanza viene data alle abilità acquisite durante il periodo formativo. E' un requisito molto richiesto, ma i percorsi formativi al di fuori dell'ambito scolastico sostanzialmente non esistono, e questo è il quadro globale a livello italiano: le associazioni sopperiscono a queste carenze ed è un elemento che qualifica l'Associazione. Il primo inserimento lavorativo a Mondovì ha portato ad un evento che è stato pubblicizzato sui giornali ed ha innescato nuove proposte da parte di altri soggetti, quindi in questo momento c'è una certa visibilità.

Riguardo al bilancio economico si riscontra un passivo di 13.000 euro. Motivazioni: 1) non è arrivato il contributo del 5xmille, a causa di un disguido dell'Agenzia delle Entrate, ma è arrivato nel 2019 quindi andrà a migliorare il bilancio dell'anno successivo. Nota incidentale: questa del

5xmille è un'ottima opportunità, visto quanto riescono a raccogliere altre associazioni anche del cuneese.

Un altro aspetto che ha inciso è il fatto che molte famiglie non hanno saldato entro il 2018 le quote a loro carico relative alle attività per l'autonomia.

Ancora un altro aspetto che ha inciso è l'aumento del costo degli operatori (le 7 educatrici).

Infine hanno inciso le consulenze: quella del dott. Veglia è stata interamente coperta dai contributi, mentre quella della dott.ssa Schiavoni è stata caricata sul bilancio dei corsi per l'autonomia.

L'impostazione delle voci di bilancio è stato uniformato alle schede da compilare per la permanenza nel Registro Regionale del volontariato. Si registra un consistente aumento degli adempimenti burocratici.

Marco Vincenzi prende la parola riguardo al bilancio economico evidenziando che andrebbe spiegato meglio che alcuni contributi delle famiglie sono a copertura di costi specifici, come ad esempio quelli per le case vacanze. Inoltre segnala che non è chiaro quanti soci hanno versato la loro quota; infine ritiene che il disavanzo andrebbe conteggiato come passivo da riportare nel bilancio preventivo 2019.

Valter risponde accogliendo le proposte di Marco, però sottolinea che la forma del bilancio come richiesto dalla Regione è abbastanza bloccata; è evidente che non è molto chiaro, bisognerebbe esplicitarlo come sottobilanci per ciascun progetto. per il disavanzo sottolinea che questo non è un vero bilancio, ma piuttosto un rendiconto di cassa.

Valter ricorda che il prossimo anno si rinnoverà il presidente, e che l'impegno è di circa 20 ore alla settimana, per cui bisognerà o pagare un operatore part-time o cercare l'aiuto di volontari, o trovare un presidente in grado di dare questa disponibilità.

Si prosegue con diversi interventi da parte di Marco Vincenzi, Pierluigi Dal Zilio, Valter Dorati, Gabriella Pessina ed Andrea Selleri.

I bilanci consuntivo e preventivo vengono approvati con 0 astenuti e 2 contrari.

Approvazione delle modifiche allo Statuto in ottemperanza alla Riforma del 3.o Settore

Introduce l'argomento Olivia Cerrina, che spiega il senso della Riforma, prendendo spunto da un articolo+intervista al prof. Zamagni, grande esperto del 3° settore.

Successivamente Olivia illustra le modifiche apportate allo Statuto per punti.

Olivia chiarisce che il Direttivo con il nuovo Statuto rimarrà in carica 3 anni, ma quello attuale, essendo stato eletto con il vecchio statuto, rimarrà incaricato solo fino al 2020, essendo stato eletto nel 2018. L'Assemblea prende atto.

L'Assemblea approva le modifiche allo Statuto all'unanimità.

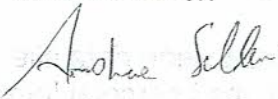
Varie ed eventuali

Nulla da aggiungere.

L'Assemblea viene regolarmente conclusa alle ore 16.20.

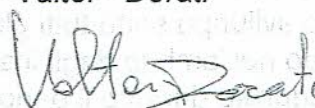
Il Segretario verbalizzante

Andrea Selleri



Il Presidente

Valter Dorati



AGENZIA ENTRATE Direzione Provinciale di Cuneo
Territoriale di Cuneo

Registrato n.

2 LUG. 2019

2273

Serie 3

Esatte Euro

(ESATTE: OPU)

L'ADDETTO
Apr. C. C.

Centro Down Cuneo



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 105/2018

"CENTRO DOWN CUNEO OdV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al Decreto legislativo (D.lgs.) n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.), l'Organizzazione di Volontariato "Centro Down Cuneo OdV".
2. L'OdV ha sede legale nel Comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell' OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, si prefigge lo scopo di sostenere e tutelare le persone con sindrome di Down (sdD) e le loro famiglie, favorendo in tutti gli ambiti lo sviluppo ottimale delle abilità cognitive, motorie e di autonomia, nell'ottica di giungere alla piena valorizzazione delle persone con sdD e delle loro potenzialità quali ricchezze distintive per l'intera comunità.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - *lett. a) art. 5 D.lgs. 117/2017*;
- prestazioni Socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - *lett. c) art. 5 D.lgs. 117/2017*;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - *lett. i) art. 5 D.lgs. 117/2017*;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - *lett. u) art. 5 D.lgs. 117/2017*;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, Sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - *lett. i) art. 5 D.lgs. 117/2017*.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'OdV intende:

- a) Riunire e sostenere le famiglie di bambini, ragazzi e adulti con sdD in modo da creare una rete e facilitare lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra famiglie che vivono la stessa esperienza.
- b) Promuovere e organizzare attività ludiche, educative, psicopedagogiche, lavorative, anche attraverso l'erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, al fine di far emergere capacità e autonomie in ogni stadio dello sviluppo, per facilitare la qualità di vita delle persone con sdD e il loro inserimento nella Società.
- c) Organizzare e realizzare altre attività e percorsi formativi per famigliari, educatori, insegnanti, operatori, volontari, al fine di accrescere le conoscenze e le competenze che consentano di promuovere e mantenere il benessere e l'autonomia delle persone con sdD.
- d) Promuovere e sostenere l'integrazione scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asilo

- nido all'università, comprese le attività di organizzazione del tempo libero e del dopo scuola.
- e) Promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con sdD, agevolando i contatti tra Aziende, Pubblica Amministrazione e/o Enti Socio-assistenziali al fine di realizzare la piena autonomia delle persone diversamente abili.
 - f) Favorire l'informazione sulle peculiarità e abilità delle persone con sdD mediante pubblicazioni, conferenze, seminari, incontri, dibattiti, in tutti i contesti Sociali, educativi, lavorativi, pubblici e privati, al fine anche di sfatare luoghi comuni e pregiudizi.
 - g) Promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla sdD e diffondere le informazioni ai Soci e alla collettività, al fine di mantenere un aggiornamento costante sulle scoperte ed eventuali sperimentazioni in atto.
 - h) Favorire l'integrazione delle persone con sdD in tutti gli ambiti sollecitando le Amministrazioni pubbliche e private all'osservanza delle normative esistenti e all'attivazione di progetti che possano agevolare le persone diversamente abili, informando tutti i Soci e la collettività delle opportunità esistenti e contribuendo anche attraverso il supporto e il sostegno logistico e morale a favore di persone svantaggiate.
 - i) Favorire i contatti e le reti con altri Enti del Terzo settore che si occupano di tutela delle persone diversamente abili per condividere progetti e attività, sollecitare le Pubbliche Amministrazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica, nonché per scambiare informazioni sulle attività promosse.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'OdV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'OdV eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese

vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'OdV e riconducibile alle disposizioni del D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..(purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
3. L'esercizio Sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di

aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'OdV, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'OdV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividano gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è

intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
- b. per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;
- c. per morosità, rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV e alla sua attività.

In modo particolare:

a) i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
- di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri Sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'OdV

1. Sono organi dell'OdV:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data

- e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
 9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'OdV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti

- deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) delibera sull'esclusione dei Soci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stesso;
 - m) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note e/o disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili sino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, in applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'elidendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'OdV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

- c. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - d. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - e. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - f. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - g. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'OdV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 14

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'OdV.
2. Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'OdV.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'OdV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno

Centro Down Cuneo OdV

tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio Sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

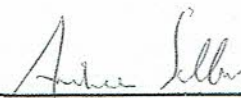
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Cuneo, li 2 giugno 2019

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA ENTRATE Direzione Provinciale di Cuneo
Territoriale di Cuneo

Registrato il 2 LUG 2019 al n. 2273 Serie 3
Esatte Euro (G. M. G. S. O. S.)

L'ADDETTO
Aprile Giuseppe

CENTRO DOWN CUNEO ODV

Corso J.F. Kennedy, 5F - 12100 Cuneo

e-mail : assdowncn@libero.it sito: www.centrodowncuneo.org

C.F. : 96047830045

IBAN: IT 93 W 03111 10200 000000013483